

(n. 369-435/A)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 369)

presentato dai deputati: Calderone, Milazzo, Gallo, Mancuso, Papale,  
Pellegrino, Savona, Amata

il 2 ottobre 2018

*Disposizioni Sanzionatorie inquinamento in Sicilia*

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 435)

presentato dai deputati: Pasqua, Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, De  
Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri,  
Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito

il 15 novembre 2018

*Norme per la riduzione dei pericoli associati alla presenza di aree industriali a  
rischio di incidente rilevante*

(OMISSIS)

----O----

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA

“**AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITÀ**”: Lavori pubblici, assetto del  
territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali, foreste,  
comunicazioni, mobilità, trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili”

Composta dai deputati:

Savarino Giuseppa *presidente e relatore*, Caronia Maria Anna *vicepresidente*,  
Palmeri Valentina *vicepresidente*, Lo Curto Eleonora *segretario*, Barbagallo

Anthony Emanuele, Campo Stefania, Compagnone Giuseppe, Di Paola Nunzio,  
Lantieri Annunziata Luisa, Papale Alfio, Pellegrino Stefano, Tamajo Edmondo,  
Trizzino Giampiero.

Presentata il 17 dicembre 2019

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge che si propone per l'approvazione intende migliorare il sistema di prevenzione nelle aree industriali particolarmente soggette a possibili agenti inquinanti.

La IV Commissione ha proceduto all'abbinamento dei disegni di legge che disciplinavano la materia 'de qua' ed ha successivamente effettuato un'istruttoria durante la quale sono state realizzate audizioni conoscitive con le associazioni di categoria degli industriali, con i dirigenti della Regione, con esperti e con rappresentanti degli enti locali. Da tale fase istruttoria e dalle segnalazioni provenienti da diversi deputati regionali, sono state drammaticamente riportate alcune questioni, invero complesse, che hanno convinto la Commissione ad esitare la presente proposta legislativa.

In primo luogo, anche a causa del proliferare dei mezzi tecnologici che facilitano la comunicazione di massa immediata e senza filtri, è stato evidenziato come risulti frequente la diffusione di allarmi inerenti alla presunta presenza di sostanze inquinanti nell'aria, soprattutto in zone particolarmente sensibili come le aree industriali classificate come Siti di interesse nazionale (SIN). Tale diffusione di notizie, spesso non verificate, genera timori e paure tra la popolazione che, invece, avrebbe bisogno di avere a disposizione dati reali, scientifici, esaurienti e soprattutto provenienti da fonti certe ed attendibili.

In secondo luogo, è stata appurata l'esistenza di diverse centraline di controllo per le emissioni provenienti dagli impianti industriali, sia di proprietà pubblica che privata, purtroppo è stato segnalato che tali centraline non sono gestite unitariamente e le relative rilevazioni non sono immediatamente fruibili da tutti i soggetti interessati e dalla popolazione. E' evidente che il mancato immediato e costante coordinamento dei dati provenienti dalle diverse centraline può incidere negativamente sulla sicurezza dei territori interessati.

Infine, è stato segnalato come alcune sanzioni eventualmente applicate ai sensi della normativa vigente a soggetti ritenuti colpevoli di aver provocato situazioni di inquinamento ambientale non risultano congrue alla gravità dell'ipotesi di reato.

La IV Commissione ha pertanto esitato il disegno di legge per la Commissione bilancio che, tuttavia, ha ritrasmesso il disegno di legge alla IV Commissione eccependo l'esistenza di oneri finanziari per i quali non è stata trovata copertura e talune altre questioni tecniche segnalate dal dipartimento regionale competente.

La IV Commissione ha conseguentemente deciso di abrogare le norme del testo che prevedevano oneri per il bilancio regionale istituendo un sistema di finanziamento su basi volontarie da parte dei comuni e da parte delle imprese. La Commissione ha altresì effettuato alcune modifiche al testo, anche tenendo conto di alcuni suggerimenti provenienti dai tecnici dell'ARPA.

All'articolo uno sono indicate le finalità del disegno di legge, ossia l'istituzione di un nuovo sistema di monitoraggio delle emissioni e di sanzioni amministrative aggiuntive rispetto a quelle esistenti. L'articolo due prevede una generica collaborazione tra Regione e Comuni nella realizzazione di un monitoraggio costante delle emissioni. L'articolo tre attribuisce ai Comuni delle zone ad alto rischio ambientale la facoltà di installare postazioni di controllo delle emissioni per quel che concerne il monitoraggio dei parametri non normati. L'articolo quattro prevede l'istituzione del SIMAGE con il compito di gestire le emergenze promuovendo la diffusione di informazioni tra i soggetti a vario titolo coinvolti; è stato inoltre stabilito che il finanziamento del sistema, per eventuali attività aggiuntive rispetto a quelle esistenti, potrà essere coperto da contributi volontari dei Comuni e delle imprese interessate. L'articolo cinque descrive talune modalità del funzionamento del SIMAGE e prevede l'emanazione di un decreto assessoriale per la completa applicazione del sistema. L'articolo sei descrive le modalità di acquisizione dei dati presso la sala operativa del SIMAGE. L'articolo sette prevede la possibilità di installare sistemi di controllo della qualità dell'aria e di comunicazione alla popolazione. Infine, sono previste delle sanzioni amministrative per i responsabili della mancata trasmissione dei dati e dei superamenti dei valori limite delle emissioni, è altresì previsto che le relative risorse siano proporzionalmente destinate ai comuni limitrofi.

----O----

## DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (\*)

### *Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento*

#### TITOLO I

#### FINALITÀ ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DEI MONITORAGGI

##### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La presente legge ha come obiettivo primario la tutela del diritto alla salute dei cittadini siciliani realizzata attraverso la previsione di un sistema di monitoraggio delle emissioni e di un sistema sanzionatorio in conformità con la normativa nazionale e comunitaria.

##### Art. 2.

##### *Promozione del monitoraggio delle emissioni*

1. L'Assessorato regionale del territorio e ambiente e l'Assessorato regionale della salute, di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPA) e con i comuni interessati, promuovono, nella sfera delle rispettive competenze ed attraverso le tecnologie più avanzate, un costante monitoraggio delle emissioni provenienti dagli impianti industriali ubicati sul territorio.

Art. 3.

*Installazione ulteriori postazioni di controllo*

1. Per fini conoscitivi e statistici, i sindaci dei comuni delle zone ad alto rischio di crisi ambientale, di concerto con l'ARPA, possono installare nel territorio di loro competenza ulteriori postazioni di controllo volte a verificare le emissioni dei parametri non normati nell'aria e, periodicamente, possono pubblicare sul sito internet del Comune i relativi risultati.

TITOLO II  
SIMAGE

Art. 4.

*Istituzione e finalità del Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze in Sicilia (SIMAGE)*

1. E' istituito il Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze in Sicilia (SIMAGE).

2. Il SIMAGE può essere integrato dalla stipula di Accordi di programma o altre tipologie di Accordi volti al coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e delle imprese private per le finalità della presente legge.

3. Il SIMAGE persegue il fine di tutela della salute e dell'ambiente nel territorio in cui è ubicata l'area industriale, attraverso il monitoraggio continuo, l'analisi e la trasmissione in tempo reale delle informazioni raccolte.

4. Il SIMAGE garantisce un efficace flusso di informazioni tra stabilimenti industriali, enti di controllo e popolazione.

5. Il SIMAGE ha il compito di gestire le emergenze, garantendo informazioni in tempo reale, nei seguenti casi:

a) eventi incidentali in stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

b) superamento del livello di soglia di allarme e della soglia di informazione di cui all'Allegato XII del decreto legislativo 155/2010 per uno o più inquinanti.

6. I costi aggiuntivi per il funzionamento del SIMAGE, rispetto alle attività ordinariamente svolte, possono essere sostenuti da contributi e finanziamenti volontari dei privati ovvero dei comuni interessati.

Art. 5.

*Funzionamento del SIMAGE*

1. I gestori degli impianti industriali, di concerto con l'ARPA e con i sindaci dei pertinenti Comuni, possono individuare le strutture presso cui ubicare le sale operative SIMAGE.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato dall'Assessore per il territorio e l'Ambiente, sono stabilite le ulteriori modalità di funzionamento del SIMAGE.

3. Al fine di massimizzare il flusso di informazioni provenienti dalla rete di monitoraggio, il decreto di cui al comma 3 può stabilire l'implementazione delle stazioni di misurazione, anche con l'installazione di apparati in grado di rilevare ulteriori sostanze inquinanti attualmente non monitorate, garantendo così una più diffusa copertura del territorio ed una rilevazione capillare dei dati.

4. Le attività del SIMAGE si possono integrare, aggiungere o sostituire con le attività già svolte dai diversi soggetti interessati.

#### Art. 6.

##### *Acquisizione ed elaborazione dati*

1. Presso la sala operativa SIMAGE confluiscono i dati acquisiti dai Sistemi di monitoraggio delle emissioni (rilevatori/sensori dei singoli camini industriali), da altri rilevatori di emissioni diffuse, dalle stazioni aziendali e dalle stazioni di misurazione della rete del Programma di valutazione e dalle eventuali stazioni di cui all'articolo 3. A tal fine è predisposta una postazione attiva per il servizio di ricevimento dei dati e per la successiva elaborazione con modelli di dispersione e trasporto degli inquinanti in atmosfera, finalizzata all'individuazione della sorgente emissiva, in caso di superamento dei limiti emissivi, ed alla previsione dell'andamento della qualità dell'aria, non superiore ai successivi 3 giorni, per l'attivazione tempestiva di misure di tutela della popolazione.

2. I dati di cui al comma 1 sono elaborati con apposito software di elaborazione della modellistica di dispersione che rappresenta, ove possibile, la visualizzazione grafica della estensione, del punto di origine e della natura delle sostanze rilevate.

3. In caso di anomalie, superamento dei limiti o di incidente, gli addetti di sala operativa si interfacciano con i referenti dei gestori delle stazioni di misurazione, dei sistemi di monitoraggio delle emissioni o di altri soggetti interessati, e inviano le necessarie comunicazioni e informazioni alle autorità competenti per l'immediato intervento.

4. Tutti i dati rilevati ed elaborati sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 7.

##### *Attività di controllo e comunicazioni alla popolazione*

1. Per il controllo della qualità dell'aria e il monitoraggio delle ricadute, in caso di superamento dei limiti o di incidente, è attivabile, anche da remoto, una rete di campionamento, costituita da canister e campionatori ad alto volume, installati in siti scelti da ARPA Sicilia di concerto con i comuni interessati.

2. I comuni possono installare sistemi di comunicazione degli eventi alla popolazione costituiti da pannelli a messaggio variabile (PMV) sui quali riportare i

dati della qualità dell'aria ed eventuali messaggi di allerta in caso di incidente. I comuni possono altresì attivare sistemi di messaggistica telefonica.

Art. 8.

*Fruibilità ed utilizzo dati*

1. I dati confluiti presso la sala operativa di cui all'articolo 6 sono fruibili in formato aperto e sono riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.

TITOLO III  
SANZIONI E NORMA FINALE

Art. 9.

*Sanzioni ed eventuale revisione dell'AIA*

1. La mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 6 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 10 e 100 mila euro. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

2. Nei casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, le città metropolitane o i Liberi consorzi competenti per territorio irrogano ai responsabili del superamento dei valori limite di emissione le seguenti sanzioni amministrative:

a) il superamento entro il 10 per cento del tetto massimo dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 10 mila euro e 100 mila euro;

b) il superamento dal 10 per cento al 20 per cento del tetto massimo dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 100 mila euro e 150 mila euro;

c) il superamento oltre il 20 per cento del tetto massimo dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 150 mila euro e 300 mila euro.

3. Le ripetute violazioni dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 sono segnalate alle autorità competenti al fine di un'eventuale revisione dell'AIA finalizzata all'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili.

Art. 10.

*Ripartizione delle sanzioni*

1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 9 sono destinati ai comuni ubicati entro un raggio di 10 km dal luogo dove è stata constatata la violazione dei parametri, seguendo il criterio:

a) ai comuni ubicati nel raggio tra i 7 e i 10 km è destinato il 10 per cento dei proventi;

b) ai comuni ubicati nel raggio tra i 5 e i 7 km è destinato il 20 per cento dei proventi;

c) ai comuni ubicati nel raggio tra i 3 e i 5 km è destinato il 30 per cento dei proventi;

d) ai comuni ubicati nel raggio entro i 3 Km è destinato il 40 per cento dei proventi.

#### Art. 11.

#### *Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(\*) Esitato il 17 dicembre 2019

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 369 - "*Disposizioni Sanzionatorie inquinamento in Sicilia*". Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Calderone, Milazzo, Gallo, Mancuso, Papale, Pellegrino, Savona e Amata il 2 ottobre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 16 ottobre 2018.

Esaminato dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nelle sedute n. 99 del 16 aprile 2019, n. 100 del 17 aprile 2019 e n. 102 del 2 maggio 2019.

Disegno di legge n. 435 - "*Norme per la riduzione dei pericoli associati alla presenza di aree industriali a rischio di incidente rilevante*". Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Pasqua, Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 15 novembre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 28 novembre 2018.

Esaminato dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nelle sedute n. 99 del 16 aprile 2019, n. 100 del 17 aprile 2019 e n. 102 del 2 maggio 2019.

Disegni di legge nn. 369 e 435 abbinati dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nella seduta n. 102 del 2 maggio 2019.

Disegno di legge n. 369-435 "*Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento*" esaminato dalla IV Commissione nella seduta n. 109 del 29 maggio 2019.

Deliberato l'invio dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) alla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 109 del 29 maggio 2019.

Deliberato il rinvio dalla Commissione 'Bilancio' (II) alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nella seduta n. 157 del 6 novembre 2019.

Esaminato dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nelle sedute n. 158 dell'11 dicembre 2019 e n. 159 del 17 dicembre 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 159 del 17 dicembre 2019.

Relatore: on. Giuseppa Savarino.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...